

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE UN PUNTO MACROBIOTICO (UPM)

PREMESSA

- 1) L'Associazione Nazionale ed Internazionale Un Punto Macrobiotico (UPM) si basa sui principi fondamentali della filosofia macrobiotica fondati sulle antiche teorie cinesi, secondo la visione di Georges Ohsawa e la interpretazione di Mario Pianesi (Macrobiotica MA-PI).
- 2) L'Associazione Nazionale ed Internazionale Un Punto Macrobiotico (UPM) è attiva nella promozione di modelli di sostenibilità, in campo ambientale, agricolo, alimentare, della salute ed economico.
- 3) L'Associazione Nazionale ed Internazionale Un Punto Macrobiotico (UPM) è stata riconosciuta quale persona giuridica in data 3 luglio 2003, ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n. 361 mediante iscrizione al n° 337 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Macerata.
- 4) L'Associazione Nazionale ed Internazionale Un Punto Macrobiotico (UPM) è stata riconosciuta come Ente Nazionale con Finalità assistenziali con Decreto del Ministro dell'Interno n. 557/P.A.S.2166.12000.A(162) ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.
- 5) L'Associazione Nazionale ed Internazionale Un Punto Macrobiotico (UPM) è iscritta dal 20 aprile 2007 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il numero 134, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

TITOLO I – DEFINIZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Denominazione – Sede - Durata

1. L'Associazione Nazionale ed Internazionale Un Punto Macrobiotico (indicata anche come Associazione UPM) ha sede legale in Tolentino (MC), Contrada Piani Bianchi, n. 46.
2. L'Associazione UPM, come unico organismo associativo, opera sul territorio nazionale ed internazionale e, a livello locale, attraverso le articolazioni associative dei Centri Territoriali UPM e dei Consigli Regionali.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Finalità

1. L'Associazione UPM non ha fini di lucro, ma è costituita con il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi. Le sue attività e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e dignità di tutte le componenti della società, nel rispetto delle diversità biologiche e culturali, e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2. L'Associazione UPM, al di sopra delle differenze religiose, politiche, sociali, e culturali, di genere e di razza ha i seguenti scopi:
 - a) la diffusione di una alimentazione naturale ed equilibrata e di una filosofia pratica di rispetto-amore dell'Ambiente a partire da Aria, Acqua, Terra, Vegetali, Animali e tutti i Popoli Nativi.
 - b) promuovere e favorire, presso tutta la popolazione, le istituzioni civili e la comunità scientifica a livello nazionale ed internazionale, la Protezione e la Salvaguardia dell'Ambiente attraverso l'adesione a stili di vita e comportamenti improntati
 - all'attenzione nell'utilizzo ed uso delle materie prime rinnovabili, delle risorse e dei beni durevoli e non durevoli,
 - al risparmio energetico,
 - contro lo spreco

e a modelli:

- di sviluppo sostenibile,
- di trasparenza, tracciabilità e certificazione delle filiere produttive,
- di sostenibilità ambientale, agricola, alimentare, sanitaria ed economica e sociale.

Articolo 3 – Attività

1. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività:
 - a) organizzare e gestire conferenze, corsi, convegni, seminari di studio sulla filosofia macrobiotica MA-PI rivolti alla popolazione e/o alla comunità scientifica internazionale;
 - b) organizzare e gestire conferenze, corsi, convegni, seminari di studio inerenti la promozione di modelli di sostenibilità basati su ambiente, agricoltura, alimentazione, salute, economia;
 - c) organizzare e gestire iniziative e progetti di Protezione e Salvaguardia Ambientale e campagne di educazione e sensibilizzazione volti alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile in campo ambientale, agricolo, alimentare, sanitario ed economico in Italia e/o all'estero (Riforestazione, Policoltura MA-PI, promozione dell'ETP, etc.);
 - d) promuovere e realizzare progetti finalizzati allo studio e alla valorizzazione di modelli alimentari a basso impatto ambientale che contribuiscono ad una vita sana per le generazioni presenti e future, a partire dai principi della filosofia macrobiotica come sviluppati e approfonditi da Georges Ohsawa e Mario Pianesi e in sintonia con le indicazioni derivanti dalla ricerca scientifica;
 - e) promuovere modelli di trasparenza informativa nelle filiere produttive, a partire dal settore agroalimentare;
 - f) promuovere e realizzare progetti di cooperazione internazionale finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, anche attraverso azioni di sostegno di tipo umanitario ed economico ad istituzioni governative, scientifiche o ad altre entità, anche attraverso l'invio di volontari e/o collaboratori;
 - g) produrre, distribuire, diffondere attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, compreso i social media, stampati, periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico pertinente e finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari;
 - h) organizzare e gestire corsi di formazione per la popolazione in generale ed in particolare per operatori di settore sulle tematiche ambientali, agricole, alimentari, sanitarie ed economiche ispirati agli scopi statutari;
 - i) promuovere, organizzare e gestire specifiche attività nelle Università e nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte al raggiungimento degli scopi statutari;
 - j) gestire direttamente e/o in convenzione, o indirettamente tramite società strumentali e/o di servizi, centri di ospitalità, ostelli, bar, spacci, aziende agricole, centri di ricerca ed altre strutture pubbliche o private che effettuino attività inerenti gli scopi statutari;
 - k) promuovere la diffusione della conoscenza delle culture di tutti i popoli nativi in tutte le loro espressioni;
 - l) promuovere la costituzione di specifiche entità per l'attuazione del modello di sviluppo sostenibile e di protezione e salvaguardia ambientale;
 - m) promuovere iniziative ed attività di qualsiasi tipo purché finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e non espressamente vietate dal presente Statuto.
2. Al fine del raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione UPM potrà:
 - a) stipulare convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
 - b) stipulare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni;
 - c) compiere qualsiasi altra operazione connessa e/o accessoria ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese società di servizi strumentali, la compravendita e

la permuta di beni mobili ed immobili, la stipula di mutui, la concessione di pegni ed ipoteche relativamente ai beni sociali.

TITOLO II – I Soci

Articolo 4 – Qualifica di Socio

1. Possono far parte dell'Associazione UPM tutte le persone fisiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e gli orientamenti generali, riconoscendo, accettando ed impegnandosi a rispettare il presente Statuto ed il relativo Regolamento di Attuazione, il Codice Etico.
2. L'adesione dei Soci all'Associazione è a tempo indeterminato ed ha validità con il versamento annuale della quota associativa.
3. È esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5 – Soci Sostenitori

1. Possono inoltre fare parte dell'associazione, come soci sostenitori, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, associazioni, attività commerciali o ad esse equiparabili.
2. I soci sostenitori dovranno presentare, congiuntamente alla domanda di adesione, una dichiarazione contenente le motivazioni della richiesta, che dovrà risultare compatibile e non in contrasto rispetto alle finalità ed alle attività previste agli articoli 2 e 3 del presente Statuto.
3. La Segreteria Nazionale delibera sulla domanda di adesione, comprensiva della dichiarazione, dando comunicazione di accoglimento o di diniego entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta.
4. In caso di accoglimento, l'adesione all'associazione si ritiene formalmente completata con un'erogazione liberale.
5. Gli importi versati a tale titolo non sono in nessun caso e per qualsiasi motivo rimborsabili.
6. L'accoglimento della domanda di adesione con la conseguente erogazione liberazione dà titolo al Socio Sostenitore di potersi fregiare del logo, del marchio e dei segni distintivi di UPM.
7. L'adesione ha la validità di un anno e non è tacitamente rinnovabile.
8. Ai soci sostenitori non si applica quanto previsto negli articoli del presente Titolo II.

Articolo 6 – Diritti e Doveri dei Soci

1. Con l'iscrizione all'associazione il socio si impegna al rispetto dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Etico ed al pagamento della quota associativa annuale nell'importo e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Generale Nazionale.
2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Etico e delle linee programmatiche emanate.
3. Tutti i Soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa secondo le proprie possibilità.
4. I soci si distinguono in:
 - a) Soci ordinari
 - b) Soci minori
5. I soci ordinari sono coloro che, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione e del contestuale pagamento della quota associativa, abbiano raggiunto la maggiore età.
6. I soci minori sono i soci che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età. Il modulo di adesione dei soci minori viene presentato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela legale.

7. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
8. A tutti soci viene consegnata una tessera di riconoscimento il cui contenuto e forma viene definito dalla Segreteria Nazionale
9. I Soci hanno diritto a fruire di tutti i servizi e di tutte le convenzioni stipulate dall'Associazione UPM, a partecipare alle iniziative, ai Convegni e a tutte le attività promosse ed organizzate dall'Associazione stessa.
10. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, che non siano stati condannati a pene in via definitiva che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, hanno il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
11. Il diritto di voto e di elettorato attivo dei soci minori viene esercitato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela legale.

Articolo 7 – Perdita della Qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) decesso;
- b) mancato rinnovo: trascorsi due mesi dal mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c) recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta o al Centro Territoriale UPM di appartenenza o alla Segreteria Nazionale;
- d) espulsione: la perdita della qualifica avviene per:
 - comportamento incompatibile con le finalità associative;
 - violazione delle norme del presente Statuto o del Regolamento di Attuazione, o del Codice Etico;
 - comportamenti difformi o lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'Associazione;
 - condanne a pene in via definitiva che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

L'espulsione di un Socio è immediatamente esecutiva con deliberazione del Consiglio Direttivo del Centro UPM di appartenenza, che assolve le funzioni di organo di disciplina interna in primo grado.

e) Sospensione: la qualifica di socio può infine temporaneamente essere sospesa, come stabilito nel presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, in caso di sospensione.

Articolo 8 – Quote Associative

1. Gli importi delle quote associative annuali sono stabiliti dal Consiglio Nazionale.
2. Le somme versate a titolo di quota associativa e di contribuzione non sono rimborsabili.
3. Le quote associative sono indivisibili e non sono trasmissibili per atto *inter vivos*.
4. E' espressamente vietata la loro rivalutazione.
5. Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione UPM non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, né potranno richiedere la divisione del fondo comune.

Articolo 9 – Provvedimenti Disciplinari

1. Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute, possono essere applicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell'ammonizione scritta, della sospensione temporanea e dell'espulsione.
2. I provvedimenti disciplinari sono comminati dal Consiglio Direttivo del Centro UPM di appartenenza, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione, previa contestazione del comportamento all'interessato, che deve essere messo in condizione di conoscere:

- a) oggetto del procedimento promosso e fatti contestati;
 - b) organo e persona responsabile del procedimento;
 - c) data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - d) termine entro cui può presentare le proprie controdeduzioni e modalità attraverso le quali possa avere la possibilità di essere sentito sui fatti.
3. Nei casi di particolare gravità, previsti all'art.7 lettere d) ed e), il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione o la sospensione temporanea del socio fino al termine del procedimento in tutti i suoi gradi di giudizio. In tali casi, l'espulsione o la sospensione sono immediatamente esecutive.
4. Avverso la deliberazione sul provvedimento disciplinare comminato dal Consiglio Direttivo del Centro Territoriale, compreso quanto previsto al precedente comma 3, il socio potrà ricorrere ai due gradi successivi di giudizio, come regolamentati dagli articoli 19 e 26 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

TITOLO III – ORDINAMENTO

Articolo 10 – Principi Generali

L'ordinamento dell'Associazione UPM si ispira ai principi

- a) di sussidiarietà,
- b) di democrazia e di elettività delle cariche associative senza distinzioni religiose, politiche, culturali, sociali, di genere e di razza,
- c) di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative degli organismi a tutti i livelli,
- d) di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 11 - Articolazioni

1. L'Associazione UPM si articola nei seguenti organismi:

- a) un organo locale, il Centro Territoriale, che, sulla base del numero degli associati, agisce di norma su un territorio a dimensione comunale, di una o più municipalità di un'area metropolitana o di più comuni, denominato "Centro Territoriale UPM con di seguito il nome del comune", che rappresenta la struttura di base dell'associazione;
- b) un organo regionale, sub-regionale o interregionale, il Consiglio Regionale, che agisce su un territorio a dimensione regionale, sub-regionale o interregionale, che coordina e verifica, mediante specifiche attribuzioni, l'attività dei Centri Territoriali UPM della regione di riferimento, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi, denominato "Consiglio Regionale UPM con di seguito il nome della regione";
- c) il Consiglio Nazionale, il più alto organo dell'Associazione UPM che delinea gli obiettivi generali e gli indirizzi fondamentali dell'associazione a tutti i livelli, elabora la struttura e la cultura generale per raggiungere gli obiettivi prefissati e stabilisce la normativa interna all'associazione;
- d) un organo nazionale, che propone promuove ed attua la strategia generale dell'associazione in coerenza e nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione, denominato "Segreteria Nazionale UPM".

2. I Centri Territoriali, pur essendo emanazione dell'Associazione UPM, sono dotate di autonomi statuti e regolamenti conformi allo Statuto ed al Regolamento nazionale.

3. Codesti, per il territorio di propria competenza, sono titolari delle decisioni di politica associativa nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Associazione Nazionale.
4. I Centri Territoriali o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non potranno, in quanto articolazioni locali dell'Associazione UPM, essere sollevate dalle stesse.
5. I Presidenti Territoriali sono i rappresentanti legali e processuali per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.

Articolo 12 – Accorpamenti

Su autorizzazione della Segreteria Nazionale che informa il Consiglio Nazionale, sentiti i Centri Territoriali ed i Consigli Regionali interessati, si possono attivare processi di accorpamento sia regionali che territoriali, al fine di realizzare gestioni economico-organizzative sostenibili.

Articolo 13 – I Centri Territoriali UPM

1. I Centri Territoriali UPM sono le strutture di base dell'Associazione e consentono all'Associazione stessa di estendere le finalità e le attività statutarie al territorio.
2. I Centri UPM svolgono la propria attività sia attraverso iniziative proprie in applicazione dei principi del presente Statuto e delle direttive della Segreteria Nazionale e del Consiglio Regionale, sia rendendo disponibili spazi e mezzi alla Segreteria Nazionale per lo svolgimento di iniziative a carattere nazionale.
3. I Centri UPM si costituiscono su base associativa e nel rispetto di corpo unico dell'Associazione stessa, ne perseguono finalità, ne rispettano lo Statuto ed il Codice Etico e seguono le direttive degli organismi nazionali e degli organi regionali di riferimento, in coerenza e nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.
4. Ai Centri UPM afferiscono i soci dell'Associazione Internazionale UPM.
5. I Centri UPM, sulla base del numero degli associati, sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un comune, di una o più municipalità di un'area metropolitana o di più comuni.
6. Essi sono denominati con l'indicazione del territorio in cui sono stati costituiti.
7. I Centri UPM sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale e tributaria in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dagli artt. 4 e 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, come vigente, nonché di ogni altra entrata prevista dal presente Statuto.
8. I Centri UPM operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa.

Art. 14 – Assemblee dei Soci

- 1) L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti al Centro Territoriale UPM
- 2) L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - elegge il Presidente, che partecipa di diritto al Consiglio Nazionale, i membri effettivi e supplenti del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale, e può sfiduciarli. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili;
 - approva le linee generali di sviluppo dell'attività del Centro Territoriale, consistenti nel programma annuale allegato al bilancio di previsione, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
 - approva il bilancio consuntivo;
 - delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'assemblea straordinaria dei soci delibera sulle variazioni di Statuto su input della Segreteria Nazionale per la relativa validazione, sulla eventuale richiesta di commissariamento,

sull'eventuale richiesta di scioglimento del Centro Territoriale.

Art. 15 – Consigli Direttivi

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Centro UPM, che lo presiede, da 4 Consiglieri effettivi e 2 supplenti.
- 2) Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci del Centro UPM in possesso del diritto di elettorato attivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni.

Art. 16 – Commissariamento

1) Il Responsabile Regionale, anche attraverso la richiesta deliberata dall'Assemblea Straordinaria, può richiedere il commissariamento in caso di:

- carenze nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di Attuazione e dei suoi obiettivi,
- irregolarità nella gestione o di scarso o impossibile funzionamento del Centro Territoriale,
- carenza di iniziativa culturale,
- disavanzi di gestione rilevanti o ripetuti nel bilancio annuale.

2) Il commissariamento di un Centro Territoriale può anche essere determinato per iniziativa propria della Segreteria Nazionale, a seguito di una visita ispettiva ad hoc.

3) In tal caso il Collegio Nazionale dei Probiviri, acquisiti tutti gli atti forniti dalla Segreteria Nazionale, delibera sull'istanza presentata.

Art. 17 – Il Consiglio Regionale

1) I Consigli Regionali sono articolazioni dell'Associazione a livello regionale e sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Etico e delle disposizioni ed indicazioni della Segreteria Nazionale.

2) I Presidenti dei Centri Territoriali della regione di competenza si riuniscono nel Consiglio Regionale ed eleggono il Responsabile del Consiglio Regionale e il Collegio dei Garanti Regionale.

3) In caso di accorpamenti o nuove aperture di Centri Territoriali UPM, la Segreteria Nazionale propone al Consiglio Nazionale il livello regionale di competenza.

Articolo 18 – Il Responsabile del Consiglio Regionale

1. Il Responsabile Regionale è eletto dal Consiglio Regionale, partecipa di diritto al Consiglio Nazionale, resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

2. Il Responsabile Regionale può perdere la sua carica per i seguenti motivi:

a) recesso;

b) sfiducia espressa da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Regionale che lo ha eletto;

c) revoca della carica da parte della Segreteria Nazionale.

3. In tale fattispecie, trova applicazione la procedura di giustizia interna prevista dalle norme sul Commissariamento nel Regolamento di Attuazione.

Art. 19 – Collegio dei Garanti Regionali

1. Il Collegio dei Garanti Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale ed è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti. I Garanti restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

2. E' l'organo che giudica sulle questioni e controversie associative che possano verificarsi tra Soci e tra questi e i Centri UPM, sulle irregolarità, violazioni alle norme interne, fatti e comportamenti incompatibili con l'adesione all'Associazione UPM o che arrechino danno all'Associazione o alla sua immagine, che avvengano nella Zona di propria competenza.
3. E' organo di disciplina interna di secondo grado relativamente ai ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo del Centro UPM di appartenenza.
4. Decide in completa autonomia e con le stesse procedure previste per il Collegio Nazionale dei Probiviri.
5. Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti Regionali è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 20 - Organi Nazionali

1. Sono organi Nazionali dell'Associazione UPM:
 - a) il Consiglio Nazionale;
 - b) la Segreteria Nazionale;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. E' organo Nazionale di disciplina e giustizia interna dell'Associazione UPM il Collegio Nazionale dei Probiviri.
3. La composizione, modalità di elezione e di nomina degli Organi Nazionali è definita dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale.
4. In caso di dimissioni, espulsione o altro motivo di impedimento permanente da parte di un membro di uno degli Organi Nazionali, il dimissionario viene sostituito dal primo membro supplente.
5. In caso di dimissioni o impedimenti definitivi contemporanei della metà più uno dei membri effettivi e supplenti, il Segretario Generale convoca il Consiglio Nazionale per l'elezione delle cariche dimissionarie; i nuovi eletti resteranno in carica sino alla fine del mandato dei membri sostituiti.
6. In caso di dimissioni, espulsione o altro motivo di impedimento permanente da parte del Segretario Generale, decade l'intera Segreteria Nazionale.
7. Sino alla data dell'elezione del nuovo Segretario Generale e della contestuale nuova Segreteria Nazionale, quella uscente gestisce solo l'ordinaria amministrazione.
8. Una volta eletti, il nuovo Segretario Generale e la nuova Segreteria Nazionale restano in carica fino alla scadenza prevista per i decaduti.

Articolo 21 - Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è il più alto organo dell'Associazione e delinea gli obiettivi generali e gli indirizzi fondamentali dell'associazione a tutti i livelli, elabora la struttura e la cultura generale per raggiungere gli obiettivi prefissati e stabilisce la normativa interna all'associazione e dura in carica 4 anni.
2. È costituito dal Segretario Generale, dal Vice Segretario e dai membri della Segreteria Nazionale, da tutti i Responsabili Regionali e da tutti i Presidenti dei Centri Territoriali.
3. In caso di impedimento, i Presidenti dei Centri Territoriali possono delegare il Vicepresidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale di appartenenza.
4. Partecipano con solo diritto di parola i responsabili legali delle società strumentali e/o di servizi partecipate interamente dall'Associazione Nazionale UPM
5. L'assenza non giustificata a 3 Consigli Nazionali consecutivi del Presidente del Centro Territoriale o di un suo delegato, comporta la revoca del potere di voto e di rappresentanza attraverso la procedura di Commissariamento attivata di propria iniziativa dalla Segreteria Nazionale.
6. Il Consiglio Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocato dalla Segreteria

Nazionale mediante avviso diretto ai componenti.

7. Il Consiglio, in sede ordinaria, è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione il Consiglio è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

8. In sede straordinaria il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione il quorum costitutivo è di 1/3 dei componenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio straordinario sono prese con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, per la quale è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 22 - Modifiche Statutarie

La Segreteria Nazionale convoca il Consiglio Nazionale in sede straordinaria per il recepimento in caso di obblighi di legge o di regolamenti pubblici.

Articolo 23 - Segreteria Nazionale

1) I componenti della Segreteria Nazionale, nel numero complessivo di nove più due supplenti, sono eletti dal Consiglio Nazionale.

2) Il Consiglio Nazionale elegge il Segretario Generale.

3) Tutti i componenti della Segreteria Nazionale durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

4) In ogni caso, la rappresentanza di ciascun genere all'interno dei componenti della Segreteria Nazionale non deve essere inferiore al 30%.

5) Anche per l'elezione dei due supplenti va garantita la rappresentanza di ciascun genere e, in caso di subentro ad un Segretario Nazionale, va ripristinata la rappresentanza di genere attraverso un'elezione specifica da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 24 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Nazionale.

2. Dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

3. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Ha la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio, tranne che per quanto previsto al punto 6. del presente articolo.

4. Il Segretario Generale:

a) convoca e presiede la Segreteria Nazionale;

b) propone ed assegna le deleghe ai componenti effettivi della segreteria Nazionale;

c) soprintende alle attività dell'Associazione UPM e alla esecuzione delle delibere degli Organi sociali;

d) presiede il Centro Studi "Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Salute, Economia".

5. In casi di particolare necessità e urgenza, adotta provvedimenti straordinari immediatamente esecutivi da sottoporre poi alla ratifica della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale, a seconda della competenza, nella prima seduta utile.

6. Propone tra i membri effettivi della Segreteria nazionale il Tesoriere, che ha firma unica su tutti i conti correnti dell'associazione.

7. Propone e nomina tra i membri effettivi della Segreteria Nazionale un Vice Segretario che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.

8. Solo in tali casi, il Vice Segretario ha la rappresentanza legale della Associazione UPM e la sua firma fa fede, di fronte a terzi, dell'assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale.

Articolo 25 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone del Presidente, di due componenti effettivi e di due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale ed individuati tra persone, anche non socie, con adeguata preparazione in materia contabile, dei quali almeno uno iscritto al Registro dei Revisori.
2. I Revisori dei Conti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Per la sua funzione, improntata ai principi di autonomia ed indipendenza, la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito di tutti gli organi associativi.
4. Il Collegio cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione UPM e ne riferisce al Consiglio Nazionale.
5. I Revisori dei Conti esaminano i bilanci e formulano in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolgono ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione e dalle leggi in materia.
6. Essi esercitano le loro funzioni con la diligenza del mandato ed hanno diritto di ispezione negli atti e nella documentazione dell'Associazione UPM, anche disgiuntamente.
7. Il Collegio dei Revisori partecipa al Consiglio Nazionale. In tali sedute i Revisori hanno diritto di parola, restando esclusa la partecipazione all'attività deliberativa.

Articolo 26 - Collegio Nazionale dei Proviviri

1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale e scelti tra persone, anche non socie, sulla base di comprovata esperienza in ambito associativo e vicinanza etica alle finalità statutarie.
2. I componenti del Collegio dei Proviviri restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
3. Per la sua funzione, improntata ai principi di autonomia ed indipendenza, la carica di membro del Collegio dei Proviviri e, per analogia, quello di membro del Collegio dei Garanti Regionale, è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito di tutti gli organi associativi a tutti i livelli.
4. Al Collegio dei Proviviri è attribuita la funzione di organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna di ultimo grado.
5. Il Collegio dei Proviviri decide, inoltre, in grado unico, su controversie che coinvolgano l'Associazione UPM a livello nazionale avverso i Soci o un Centro Territoriale o un Consiglio Regionale. Decide, in grado unico, sui ricorsi avverso le decisioni dei Comitati Elettorali ai vari livelli.
6. Il Collegio Nazionale dei Proviviri partecipa al Consiglio Nazionale. In tali sedute i proviviri hanno diritto di parola, restando esclusa la partecipazione all'attività deliberativa.

Art. 27 – Il Comitato Scientifico Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Salute, Economia

1. Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo di approfondimento scientifico e di applicazione delle antiche teorie cinesi secondo gli sviluppi originali di Mario Pianesi alle diverse discipline e branche della conoscenza umana.
2. Esso è composto da un numero illimitato di componenti, individuati tra persone di elevata competenza nei diversi settori e discipline scientifiche e nominati dalla Segreteria Nazionale.
3. Esso è presieduto e diretto dal Segretario Generale dell'Associazione UPM.
4. I membri del Comitato Scientifico sono tenuti ad osservare un Codice Deontologico, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Codice Etico proposto dal Comitato stesso ed approvato dal Consiglio Nazionale.
5. L'accettazione della nomina quale componente del Comitato Scientifico comporta l'adesione allo Statuto dell'Associazione ed al Regolamento di Attuazione, al Codice Etico e la sottoscrizione del Codice Deontologico.
6. La Segreteria Nazionale può deliberare forme di finanziamento o di sostegno, con qualsiasi modalità, per studi, ricerche e sperimentazioni svolte dal Comitato Scientifico o da uno o più dei suoi componenti.

Articolo 28 – Consiglio degli Anziani

1. E' un organo consultivo dell'Associazione Nazionale UPM.
2. E' un organo composto da soci, in regola con il tesseramento, che sono riconosciuti dall'associazione, nel loro lungo e costante impegno, come figure di riferimento nel perseguirne i valori.
3. Possono essere consultati dalla Segreteria Nazionale su tematiche importanti riguardanti i valori di UPM.

TITOLO IV – PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Articolo 29 – Risorse Economiche e Patrimonio Sociale

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali ai quali l'Associazione UPM è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi ordinari e straordinari, erogazioni liberali, donazioni e lasciti da Soci, non Soci, enti pubblici o privati, associazioni, attività economiche o ad esse equiparabili;
 - c) eventuali proventi derivanti dalle attività associative, quali manifestazioni, iniziative ed altre attività coerenti con il presente Statuto;
 - d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.
2. L'Associazione UPM risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte a livello nazionale ovvero di quelle esplicitamente assunte dalla Segreteria Nazionale.

Articolo 30 – Bilanci

1. Il Bilancio di esercizio, a tutti i livelli, dovrà essere redatto in prospetti che ne evidenzino in fase separata la parte economica da quella patrimoniale e dovrà avere allegata una relazione che espliciti la relazione fra le spese e gli obiettivi sociali.
2. La Segreteria Nazionale redige un prospetto tipo per la redazione dei bilanci dei Centri UPM.

Articolo 31– Prestazioni a favore dell'Associazione

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il raggiungimento dei fini sociali, l'Associazione UPM si avvale in via prevalente dell'opera volontariamente e liberamente prestata dai Soci.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 32 – Clausola compromissoria

1. I Soci si obbligano, con l'adesione, a devolvere l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività associativa tra Soci, tra gli Organi associativi, ai Consigli Direttivi dei Centri UPM, ovvero, nei casi e con le modalità previsti dal presente Statuto, agli organi superiori di giustizia interna.
2. Il Consiglio Nazionale stabilisce nel Regolamento di Attuazione, tempi, modalità e regole per lo svolgimento della relativa procedura.

Articolo 33 – Scioglimento

1. La Segreteria Nazionale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione UPM, può proporre lo scioglimento.
2. Lo scioglimento dell'associazione è pronunciato esclusivamente dal Consiglio Nazionale con voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione UPM, il patrimonio sarà interamente devoluto ad altra Associazione o Ente senza fine di lucro, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla

legge.

Articolo 34 – Regolamento e rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge e al diritto comune.